



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per la CAMPANIA Sezione 02, riunita in udienza il 26/05/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

ALBINI ANNA, Presidente e Relatore

SIBILIA ROSA, Giudice

ITRI OLGA MARIA, Giudice

in data 26/05/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7007/2021 depositato il 22/11/2021

proposto da

Gamma Tributi S.r.l. - 02842830651

Difeso da

Romana Grappone Adv. - GRPRMN71R70A509V

ed elettivamente domiciliato presso romana.grappone@avvocatiavellinopec.it

contro

Comune di Grottaminarda - Va Alcide De Gaspari 83035 Grottaminarda AV

elettivamente domiciliato presso tributi.grottaminarda@asmepec.it

Antonio Giannasca - GNNNTN78D09A399W

Difeso da

Vittorio Castellano Dott. - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 303/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AVELLINO sez. 2 e pubblicata il 24/03/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41/2019 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41/2019 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41/2019 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41/2019 TARI 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Appellante: accogliere l'appello, con condanna alle spese.

Appellato: rigettare l'appello, con condanna alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'impugnata sentenza la C.T.P. di Avellino accoglieva il ricorso proposto da Giannasca Antonio avverso avviso di accertamento TARI anni 2014, 2015, 2016 e 2017, notificatogli dalla Gamma Tributi per il Comune di Grottaminarda, sulla base dell'avvenuto riscontro di una superficie complessiva diversa da quella indicata dall'avviso di accertamento e sul presupposto che la tariffa da applicare era quella della classe di contribuenza P25 per le attività di agriturismo

La Gamma Tributi resistente si era costituita, contestando l'avverso dedotto e sostenendo la legittimità formale e sostanziale del proprio operato.

La C.T.P. di Avellino, quindi, riteneva fondate le doglianze del ricorrente.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Gamma Tributi, deducendo che erroneamente i primi Giudici avevano ritenuto che il calcolo delle superfici da escludere fosse inferiore a quello da tassare regolarmente.

L'appellato, radicatasi la lite nel presente grado, si costituiva, resistendo al gravame.

Indi questo Collegio ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Invero, come correttamente affermato dai primi giudici, nel caso di specie, si tratta effettivamente di una superficie complessiva tassabile solo pari a 341 mq, così come risulta dalla perizia allegata in primo grado.

Va poi detto che al ricorrente spetta la riduzione del 20% in virtù del fatto che molti dei rifiuti sono avviati al riciclo. Non vi è dubbio poi che la classe da applicare per la tassazione è quella indicata dal Comune nella categoria P25 e similare a quella corretta per le attività agricole, vale a dire la classe D2.

Attesa la natura della controversia e la contrapposizione di diversi orientamenti giurisprudenziali nella materia de qua, le spese vengono compensate.

P.Q.M.

Rigetta l'appello. Compensa le spese.